

Auditorium palazzo di giustizia di Napoli

20 – 21 febbraio 2014

TECNOLOGIA E LEGISLAZIONE FATTORI CRITICI DI SUCCESSO

Il tema del convegno

Il tema del convegno, se ci si distrae dalle finalità istituzionali cui è destinato, sembra evocare ambiti di interesse più coerenti con le strategie di marketing aziendale che non con il perseguimento dell'effettività dell'attuazione coattiva del giusto secondo la legge.

In realtà sollevando il velo dell'apparente contraddizione si scopre quanto attuale e attinente sia la visuale prospettica che suggerisce il tema proposto, **tecnologia e legislazione, fattori critici di successo**.

Una indicazione che coordinando la tecnica, sempre meno strumento e sempre più sostanza, ricerca risposte alla crescente domanda di giustizia nel perseguimento di un vantaggio che, lungi dal porsi come competitivo, si posiziona in una condizione di equidistanza dalle parti e dai loro contrapposti interessi, riaffermando il ruolo di garante dell'ufficiale giudiziario nell'attuazione coercitiva delle sentenze e dei diritti soggettivi privati.

Lo stimolo è allora quello di andare a ricercare quelle risorse o attività specifiche di cui siamo in possesso per cogliere le opportunità che la tecnologia può offrire nell'apprestare risposte ai bisogni sociali ed economici.

Il fine è allora quello di accertare i punti di forza e di debolezza di un sistema per elaborare strategie tendenti a valorizzare le conoscenze e le competenze, superando le incapacità.

Il tema si apprezza particolarmente suggestivo nel quadro normativo e operativo dell'ufficio Notifiche Esecuzioni e Protesti.

L'ufficiale giudiziario è interprete primario della evoluzione tecnologica connessa al processo telematico soprattutto in materia di notificazione degli atti.

Ma rappresenta anche il parametro su cui si misura il limite del mezzo.

Il processo, infatti, pur nella sua innovativa struttura informatica, non riesce a fare a meno "delle gambe dell'ufficiale giudiziario".

Processo informatico e notificazione degli atti

Tutte le disposizioni in materia di notificazione degli atti giudiziari con modalità informatiche, finiscono per prevedere che **quando, per qualsiasi ragione, la notificazione non risulti possibile o non abbia esito positivo, la notifica, si esegua esclusivamente di persona a norma dell'articolo 107, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, e cioè con l'intervento personale dell'ufficiale giudiziario.**

A titolo esemplificativo, si richiama, tra le più recenti, la notificazione in materia di procedimento per la dichiarazione di fallimento (art. 15, 3 comma legge fallimentare,¹ modificata dall'art. 17, D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con L. 17 dicembre 2012, n. 221).

Ne consegue che l'ufficiale giudiziario è, di fatto, chiamato a supplire alle eventuali, ricorrenti, disfunzioni del sistema apprestando personalmente mezzi per l'espletamento di atti che, proprio in ragione della accelerazione impressa dallo strumento informatico, ne impongono la notificazione urgente.

Ciò si verifica con maggior frequenza per assicurare notificazioni in materia penale, le cui richieste pervengono ormai "ad horas".

E' un intervento sussidiario e indefettibile cui si deve dare giusta considerazione quando si apprestano misure di razionalizzazione sul personale e sui costi che il servizio impone su chi è chiamato ad espletarlo.

Particolare attenzione va posta, inoltre, sul necessario **superamento della forfettizzazione prevista in materia penale** (Artt. 199, disp. att. c.p.p. e 142 D.P.R. 1229/59) e nel più generale sistema di anticipazione e prenotazione a debito di spese.

Giova ricordare che gli ufficiali giudiziari sopportano, nei tanti, troppi, casi previsti dalla legge, i costi dell'attività di notificazione e di esecuzione.

Il mancato recupero e/o riversamento ad essi di quanto anticipato per attività di notificazione o esecuzione, comporta una rilevante, quanto inaccettabile, diminuzione patrimoniale a cui si deve necessariamente porre rimedio.

Le prospettive di riforma dell'esecuzione mobiliare

Si legge nella relazione illustrativa del disegno di legge delega al Governo recante disposizioni per l'efficienza del processo civile, la riduzione dell'arretrato, il riordino delle garanzie mobiliari, nonché altre disposizioni per la semplificazione e l'accelerazione del processo di esecuzione forzata Collegato alla legge di stabilità 2014 approvato dal Consiglio dei Ministri il 17/12/2013

¹ **Procedimento per la dichiarazione di fallimento.** (¹)

[omissis]

Quando, per qualsiasi ragione, la notificazione non risulta possibile o non ha esito positivo, la notifica, a cura del ricorrente, del ricorso e del decreto si esegue esclusivamente di persona a norma dell'articolo 107, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, presso la sede risultante dal registro delle imprese. Quando la notificazione non può essere compiuta con queste modalità, si esegue con il deposito dell'atto nella casa comunale della sede che risulta iscritta nel registro delle imprese e si perfeziona nel momento del deposito stesso. L'udienza è fissata non oltre quarantacinque giorni dal deposito del ricorso e tra la data della comunicazione o notificazione e quella dell'udienza deve intercorrere un termine non inferiore a quindici giorni. [omissis] (²)

(1) Questo articolo è stato così sostituito dal [D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5](#) e successivamente dal [D.Lgs. 12 Settembre 2007, n. 169](#).

(2) Il comma che recitava: "*Il decreto di convocazione è sottoscritto dal presidente del tribunale o dal giudice relatore se vi è delega alla trattazione del procedimento ai sensi del sesto comma. Tra la data della notificazione, a cura di parte, del decreto di convocazione e del ricorso e quella dell'udienza deve intercorrere un termine non inferiore a quindici giorni.*" è stato così sostituito dall'art. 17, [D.L. 18 ottobre 2012, n. 179](#), convertito con [L. 17 dicembre 2012, n. 221](#).

all'art. 3)... *“E' importante concentrarsi sul settore dell'esecuzione forzata per il ruolo centrale dalla stessa svolto ai fini della effettività della tutela del diritto e l'incidenza riflessa o prospettica che la sua efficienza avrebbe sulla centralità e sulla funzionalità del processo di cognizione... poiché l'esecuzione pesa in modo sensibile sulle mortificanti classificazioni della banca mondiale dell'economia e dell'ordinamento italiani, nel loro complesso considerati”!*

Condividiamo l'analisi e rivendichiamo la necessità, denunciata da anni, di interventi in una materia tanto delicata da saldarsi con la concreta tutela costituzionale dei diritti e degli interessi e che tocca la libertà di agire e il potere di disporre dei propri beni.

Da anni ormai, grazie, anche, al costante intervento dell'Unione Europea, il tema centrale per rendere effettivo il principio di responsabilità patrimoniale del debitore (art. 2740) e perciò il diritto del creditore di espropriare, per il tramite dell'ufficiale giudiziario, i beni del debitore, secondo le regole stabilite dal codice di procedura civile (art. 2910 c.c.), è quello di rendere trasparente il patrimonio dei debitori.

Già nel 2008 la Commissione europea nel libro verde sull'esecuzione effettiva delle decisioni giudiziarie in Europa evidenziava che *“i problemi inerenti al recupero transfrontaliero dei crediti possono costituire un ostacolo per la libera circolazione delle ordinanze di pagamento nell'Unione Europea e possono impedire l'adeguato funzionamento del mercato interno”.*

I pagamenti tardivi o l'assenza di pagamenti pregiudicano gli interessi delle imprese e dei consumatori.

Tre sono state fondamentalmente le risposte date dal nostro legislatore con la riforma del 2006 (Legge n. 80/2005 e 52/2006):

- 1) **La dichiarazione del debitore** che, sotto comminatoria di sanzione penale per la omessa o falsa dichiarazione, deve, nel caso in cui i beni assoggettati a pignoramento appaiano insufficienti ovvero per essi appare manifesta la lunga durata della liquidazione, indicare ulteriori beni utilmente pignorabili, i luoghi in cui si trovano ovvero le generalità dei terzi debitori (art. 492, comma 4 c.p.c.).
- 2) **Le ricerche all'anagrafe tributaria e alle altre banche dati pubbliche**².
- 3) **La nomina di un professionista, da parte dell'ufficiale giudiziario, qualora il debitore sia un imprenditore commerciale**, per verificare dalle risultanze delle scritture contabili quali beni o crediti dell'imprenditore siano pignorabili.³

² In ogni caso l'ufficiale giudiziario, ai fini della ricerca delle cose e dei crediti da sottoporre ad esecuzione, quando non individua beni utilmente pignorabili oppure le cose e i crediti pignorati o indicati dal debitore appaiano insufficienti a soddisfare il creditore procedente e i creditori intervenuti, su richiesta del creditore procedente, rivolge richiesta ai soggetti gestori dell'anagrafe tributaria e di altre banche dati pubbliche.

³ L'ufficiale giudiziario, negli stessi casi di cui al settimo comma e previa istanza del creditore procedente, con spese a carico di questi, invita il debitore a indicare il luogo ove sono tenute le scritture contabili e nomina un commercialista o un avvocato ovvero un notaio iscritto nell'elenco di cui all'[articolo 179 ter](#) delle disposizioni per l'attuazione del presente codice per il loro esame al fine dell'individuazione di cose e crediti pignorabili. Il professionista nominato può richiedere informazioni agli uffici finanziari sul luogo di tenuta nonché sulle modalità di conservazione, anche informatiche o telematiche, delle scritture contabili indicate nelle dichiarazioni fiscali del debitore e vi accede ovunque si trovi, richiedendo quando occorre l'assistenza dell'ufficiale giudiziario territorialmente competente. Il professionista trasmette apposita relazione con i risultati della verifica al creditore istante e all'ufficiale giudiziario che lo ha

E' questo uno dei momenti in cui la tecnologia può offrire le migliori opportunità di conoscenza.

Con il Decreto di legge delega collegato alla legge di stabilità 2014, approvato dal Consiglio dei Ministri il 17 dicembre 2013, al fine di migliorare l'efficienza dei procedimenti di **esecuzione mobiliare presso il debitore e presso terzi**, in linea con i sistemi ordinamentali di altri Paesi europei, seguendo le orme di Paesi come Spagna, Austria, Slovenia ed Estonia, è stato previsto che il creditore ha diritto di interrogare le banche dati pubbliche **tramite l'ufficiale giudiziario** anche prima di promuovere l'esecuzione.

La strada seguita è quella dell'implementazione dei poteri di ricerca dei beni da parte dell'ufficiale giudiziario, colmando l'asimmetria informativa esistente tra i creditori e il debitore in merito agli "asset" patrimoniali appartenenti a quest'ultimo, si legge nella relazione illustrativa al testo.

Tale "deficit" informativo viene controbilanciato consentendo all'ufficiale giudiziario l'accesso diretto nelle banche dati pubbliche contenenti informazioni rilevanti ai fini dell'esecuzione, in primo luogo l'anagrafe tributaria, ivi compreso il c.d. archivio dei rapporti finanziari⁴.

nominato, che provvede alla liquidazione delle spese e del compenso. Se dalla relazione risultano cose o crediti non oggetto della dichiarazione del debitore, le spese dell'accesso alle scritture contabili e della relazione sono liquidate con provvedimento che costituisce titolo esecutivo contro il debitore.

⁴ Vedi, **Garante per la protezione dei dati personali [doc. web n 1886775]**;

Sintesi - Codici rapporto:

Comunicazione dei rapporti finanziari –	Descrizione	Tabella indicazioni specifiche con rapporti dei Codici rapporto
1	Conto corrente	è compresa qualsiasi tipologia di conto corrente intestato a persone fisiche e non fisiche acceso in forma contrattuale.
2	Conto deposito titoli e/o obbligazioni	è compresa qualsiasi tipologia di deposito titoli, inclusi gli eventuali sub depositi.
3	Conto deposito a risparmio libero/vincolato	Sono compresi i libretti a risparmio nominativi e al portatore. Nel caso di deposito al portatore, l'intermediario è tenuto a comunicare il rapporto e gli estremi del soggetto richiedente l'accensione. Ogniqualvolta venga appurato che il portatore è una persona diversa da quella precedentemente segnalata, l'intermediario deve comunicare la chiusura in capo al soggetto precedente e contestualmente l'apertura di un nuovo rapporto a nome del soggetto possessore del titolo.
4	Rapporto fiduciario ex legem. 1966/1939	Si tratta dei rapporti contrattuali tipici stipulati tra fiduciaria e fiduciante.
5	Gestione collettiva del risparmio	Sono compresi tutti i rapporti riconducibili alla sottoscrizione di quote di fondi di qualsiasi tipo e di Sicav.
6	Gestione patrimoniale	è compresa qualsiasi tipo di gestione patrimoniale.
7	Certificati di deposito e buoni fruttiferi	Si tratta sia dei titoli nominativi che di quelli al portatore (valgono anche in questo caso le precisazioni fornite per i rapporti di cui al codice 3).
8	Portafoglio	Va segnalato il rapporto con il cliente che presenta all'intermediario le partite di foglio per lo smobilizzo.
9	Conto terzi individuale/globale	Sono compresi tutti i conti terzi transitori nominativi. Per quanto riguarda il conto terzi globale, vanno comunicate solo le sub partite intestate nominativamente.
10	Dopo incasso	Si tratta del rapporto stipulato con il cliente per la cessione del titolo all'incasso.
11	Cessione indisponibile	Si tratta del conto d'ordine su cui è stata registrata la partita contabile.

Gli obiettivi esposti sono perseguibili con l'attuazione dei seguenti principi di delega:

- a) *Prevedere che, **ad istanza del creditore, su autorizzazione del presidente del tribunale e previo pagamento del contributo unificato**, la ricerca delle cose e dei crediti da pignorare sia eseguita dagli ufficiali giudiziari anche con modalità telematiche mediante l'accesso a specifiche banche dati gestite dalle pubbliche amministrazioni o alle quali le stesse possono accedere e stabilire che l'istanza tenga luogo della richiesta di pignoramento;*
- b) *Prevedere che gli introiti derivanti dal versamento del contributo unificato di cui alla lettera a) siano destinati a migliorare il funzionamento degli uffici giudiziari e degli uffici NEP, con particolare riferimento ai servizi informatici;*
- c) *rimettere al creditore procedente l'individuazione dei crediti o delle cose da sottoporre a pignoramento quando l'accesso alle banche dati di cui alla lettera a) ha consentito di individuare più crediti del debitore o più cose di quest'ultimo che si trovano nella disponibilità di terzi ovvero sia crediti che cose del debitore che si trovano nella disponibilità di terzi;*
- d) *prevedere che quando l'accesso alle banche dati ha consentito di individuare crediti del debitore l'ufficiale giudiziario li pignori direttamente notificando il verbale delle operazioni di ricerca al debitore e al terzo;*
- e) *modificare il criterio di competenza territoriale relativo ai procedimenti di espropriazione forzata di crediti, prevedendo la competenza del giudice del luogo ove risiede il debitore; quando il debitore risiede all'estero o è una pubblica amministrazione, stabilire un autonomo criterio di competenza*

12	Cassetta di sicurezza	Forma oggetto di comunicazione il contratto di locazione della cassetta.
13	Depositi chiusi	Forma oggetto di comunicazione il contratto di deposito del bene.
14	Contratti derivati su crediti	Sono compresi sia i contratti derivati su crediti che i contratti derivati finanziari (ad es. swap, option, future ecc.).
15	Carte di credito e di debito	Ai fini della comunicazione rileva il rapporto in capo all'intestatario della carta. Tra le carte di debito sono compresi i bancomat (ove intestati a soggetti diversi dal titolare del conto di appoggio) e le carte prepagate, mentre tra le carte di credito sono comprese anche quelle aziendali o aggiuntive a quella principale.
16	Crediti di firma	Sono comprese sia le garanzie reali che personali, prestate alla clientela o ricevute dalla clientela.
17	Crediti	Sono compresi i fidi in bianco e garantiti, a scadenza e a revoca, nonché i conti anticipi di ogni tipo, i crediti in contenzioso ed i crediti documentari.
18	Finanziamenti	Sono compresi i finanziamenti a medio-lungo termine, i prestiti rateali, i mutui ipotecari, i finanziamenti chirografari, il credito al consumo ed i prestiti personali. Sono altresì comprese tutte le altre tipologie di finanziamento a rimborso rateale, inclusi i rapporti di leasing e factoring, nonché, per il caso delle holding, i finanziamenti soci ed i prestiti obbligazionari.
19	Fondi pensione	Formano oggetto di comunicazione i fondi pensione aperti.
20	Patto compensativo	Va comunicata la convenzione pattizia stipulata fra intermediario e cliente affidato.
21	Finanziamenti in pool	Forma oggetto di comunicazione la quota di finanziamento in capo a ciascun soggetto partecipante al pool.
22	Altro rapporto	Ogni altro tipo di rapporto non classificabile in base ai precedenti codici (ad es., per le holding, le partecipazioni).

- territoriale, che comunque assicuri l'obiettivo della concentrazione dei procedimenti proposti nei confronti del medesimo debitore;*
- f) prevedere, in conseguenza di quanto previsto alla lettera e), che anche il terzo tenuto al pagamento di uno dei crediti di cui all'articolo 545, terzo e quarto comma, del codice di procedura civile comunichi la dichiarazione di cui all'articolo 547 del predetto codice a mezzo raccomandata ovvero a mezzo di posta elettronica certificata;*
- g) prevedere che l'atto con cui si procede al pignoramento di crediti, ivi compreso il verbale di cui alla lettera d), contenga l'avvertimento al terzo delle conseguenze derivanti dalla mancata comparizione in udienza;*
- h) stabilire un compenso aggiuntivo, rientrante tra le spese di esecuzione e parametrato al valore di realizzo o di assegnazione delle cose pignorate o al valore dei crediti, da ripartire tra l'ufficiale giudiziario o il funzionario che ha proceduto all'interrogazione delle banche dati, l'ufficiale giudiziario o il funzionario che ha proceduto al pignoramento, nonché gli altri ufficiali giudiziari o funzionari del medesimo ufficio addetti al servizio esecuzioni;*
- i) individuare altre materie in cui l'autorità giudiziaria può avvalersi dell'ufficiale giudiziario per l'interrogazione delle banche dati di cui alla lettera a);*

Come abbiamo avuto modo di rappresentare già prima dell'approvazione del testo, una preliminare osservazione riguarda la terminologia atecnica utilizzata nell'individuare il funzionario unep, seguendo una declaratoria distintiva del profilo professionale dell'ufficiale giudiziario adatta ad un ambito organizzativo interno, come tale mutevole, ma certamente non riferibile all'istituto dell'ufficiale giudiziario come uniformemente indicato nelle fonti legislative e processuale.

Occorre, pertanto, correggere il testo ripristinando l'originaria definizione codicistica di **ufficiale giudiziario**.

Quanto all'autorizzazione del Presidente del Tribunale per l'accesso preventivo alle banche dati pubbliche, al fine di accertare la consistenza patrimoniale del debitore, la previsione sembra in contraddizione con l'art. 492 c.p.c. comma 7 che attribuisce direttamente all'ufficiale giudiziario la potestà di procedere all'accertamento senza preventiva autorizzazione, ove il creditore ne faccia richiesta, in forza di un titolo esecutivo abilitante e non siano stati rinvenuti beni idonei a garantire il credito vantato.

L'autorizzazione del presidente del tribunale appare, invece, opportuna per consentire all'ufficiale giudiziario di indicare al creditore, che ne faccia richiesta, oltre i limiti apprezzati come utili a garantire il credito, altri beni individuati con l'accesso alle banche dati di cui alla lett. a) dell'art. 3 e non ancora comunicati.

Va sollecitato un adeguato approfondimento sulle conseguenze connesse alla prospettata modifica dell'art. 518, comma 6 c.p.c. (art. 5 lett e) dello schema di disegno di legge delega⁵, ove

⁵ e) l'articolo 518, sesto comma, è sostituito dal seguente:

«Il processo verbale, il titolo esecutivo e il precetto devono essere consegnati dall'ufficiale giudiziario al creditore entro le ventiquattro ore dal compimento delle operazioni. Il creditore deve presentare la nota di iscrizione a ruolo, con gli atti di cui al periodo precedente, entro dieci giorni dalla consegna. Il cancelliere forma il fascicolo dell'esecuzione. Sino alla scadenza del termine di cui all'articolo 497 copia del processo verbale è conservata dall'ufficiale giudiziario a disposizione del debitore. Il pignoramento perde efficacia quando dal suo compimento sono trascorsi dieci giorni senza che sia stata depositata la nota di iscrizione a ruolo.»;

si prevede che *“Il processo verbale, il titolo esecutivo e il precetto devono essere consegnati dall’ufficiale giudiziario al creditore entro le ventiquattro ore dal compimento delle operazioni. Il creditore deve presentare la nota di iscrizione a ruolo, con gli atti di cui al periodo precedente, entro dieci giorni dalla consegna... Sino alla scadenza del termine di cui all’articolo 497 copia del processo verbale è conservata dall’ufficiale giudiziario a disposizione del debitore”*.

Riteniamo che il sistema proposto presenti delle forti criticità e vada perciò mantenuto immutato il testo dell’art. 518 c.p.c. con la previsione del deposito del processo verbale di pignoramento, entro le 24 ore, nella competente Cancelleria dell’esecuzione da parte dell’ufficiale giudiziario.

Quel che è auspicabile prevedere è che l’iscrizione a ruolo sia sostituita con una iscrizione telematica della istanza di esecuzione, da parte del richiedente, direttamente presso l’Unep.

Tale istanza, prodotta in via telematica, deve contenere, fin da questa fase, tutti gli elementi utili alla formazione del fascicolo della esecuzione.

L’ufficiale giudiziario provvederà a trasmettere la nota informatica con il processo verbale di pignoramento in formato digitale, entro le 24 ore alla Cancelleria dell’esecuzione.

Nelle successive 24 ore provvederà a depositare, ove in suo possesso, titolo esecutivo e processo verbale di pignoramento cartaceo.

Ciò comporterà una riduzione di costi per l’utenza, che provvederà al pagamento del contributo unificato solo all’atto della proposizione dell’istanza di vendita o di assegnazione e restituirà ai terzi la possibilità di tempestiva opposizione e agli altri, eventuali, creditori del debitore esecutato, la possibilità di intervento, attività queste precluse, in caso di restituzione del processo verbale di pignoramento al creditore procedente (*principio della par condicio creditorum*).

La trasparenza del patrimonio del debitore, limiti alla divulgazione dei dati.

Per dovere di sintesi, tra i tanti temi che andrebbero affrontati e che certamente troveranno approfondimento, mi sembra di particolare interesse per la mutata linea di tendenza fatta propria, almeno in alcune previsioni, dallo schema di disegno di legge delega, soffermarmi sul tema del trattamento dei dati personali e patrimoniali del debitore.

Una prima osservazione riguarda l’assenza di coordinamento del disegno di legge con la normativa comunitaria in materia di esecuzione e di espropriazione, in vista delle misure per il congelamento e la trasparenza degli attivi patrimoniali, sollecitate ormai da tempo dal Parlamento Europeo, secondo le previsioni di due distinti Regolamenti Comunitari sull’Ordine Europeo di Conservazione del Patrimonio e sull’Ordine Europeo di Divulgazione del Patrimonio.

Va ricordato, infatti, che già con il titolo esecutivo europeo del 2002 e l’ingiunzione di pagamento, che è stata applicata nel nostro Paese dal 12 dicembre 2008, la linea di tendenza è ormai quella di superare il principio di territorialità nazionale, per liberalizzare l’esecuzione all’interno dello spazio giudiziario europeo (nel quale è infatti garantita la libera circolazione delle decisioni giudiziarie), al

fine di consentire, in linea di principio, che il patrimonio del debitore possa essere oggetto di esecuzione ovunque si trovi nell'ambito territoriale europeo.

E' in questo contesto e nel rispetto dei principi dettati e dei limiti imposti che vanno, perciò, parametrare le norme in materia di esecuzione mobiliare.

Il descritto quadro di riferimento rende doveroso segnalare la contraddizione della previsione della lett. d)⁶, con quanto prevede la lett. c)⁷ del testo oltre che una sproporzionata quanto rischiosa, esposizione del patrimonio del debitore, rimettendo al creditore precedente l'individuazione dei crediti o delle cose da sottoporre a pignoramento quando l'accesso alle banche dati ha consentito di individuare **più crediti** del debitore o più cose di quest'ultimo che si trovano nella disponibilità di terzi ovvero sia crediti che cose del debitore che si trovano nella disponibilità di terzi.

La norma potrebbe trovare coerenza prevedendo che:

“L'ufficiale giudiziario quando l'accesso alle banche dati di cui alla lettera a) ha consentito di individuare più cose del debitore che si trovano nella disponibilità di terzi indica al creditore precedente, nei limiti e con le modalità previste dall'art. 517 c.p.c., le cose da sottoporre a pignoramento.

Il creditore può far eseguire nelle forme dell'art. 543 c.p.c. il pignoramento delle cose individuate presso il terzo che deve specificare all'ufficiale giudiziario di quali cose è debitore o si trova in possesso e quando ne deve eseguire la consegna.

In caso di assenza o per impossibilità del terzo di fare la dichiarazione direttamente all'ufficiale giudiziario all'atto del pignoramento il terzo provvederà alla dichiarazione nei modi e termini previsti dall'art 547 c.p.c.

Il Presidente del tribunale può autorizzare, su richiesta del creditore, l'ufficiale giudiziario a comunicare altri beni individuati con l'accesso alle banche dati di cui alla lett. a) oltre quelli già indicati per il pignoramento.”

La proposta, distinguendo tra cose e crediti, per i quali, secondo la previsione della lett. d) dello schema di disegno di legge, l'ufficiale giudiziario procede direttamente al pignoramento, restituisce compatibilità al testo e riafferma i limiti di divulgazione possibile del patrimonio del debitore.

Il nostro sistema interno si è posizionato, infatti, tra quei Paesi che, in linea con le misure dettate dall'Unione Europea, hanno puntato a migliorare la trasparenza della situazione

⁶ d) prevedere che quando l'accesso alle banche dati ha consentito di individuare crediti del debitore l'ufficiale giudiziario **li pignori direttamente notificando il verbale delle operazioni di ricerca al debitore e al terzo;**

⁷ c) rimettere al creditore precedente l'individuazione dei crediti o delle cose da sottoporre a pignoramento quando l'accesso alle banche dati di cui alla lettera a) ha consentito di individuare più crediti del debitore o più cose di quest'ultimo che si trovano nella disponibilità di terzi ovvero sia crediti che cose del debitore che si trovano nella disponibilità di terzi;

patrimoniale del debitore e il diritto dei creditori ad ottenere informazioni rispettando, nel contempo, il principio della tutela della privacy del debitore.

Le banche dati sono generalmente accessibili agli utenti, in base ai principi generali inerenti alla consultazione dei documenti amministrativi, e possono essere sottratte all'uso solo in caso di limiti afferenti alla segretezza delle informazioni e alla tutela dei dati personali.

La potestà rimessa all'ufficiale giudiziario, di accedere oltre i limiti riferiti, trova fondamento nel principio di vincolo di scopo dell'attività pubblica esercitata.

Va espressamente riaffermato, perciò, anche all'esito dell'accertamento presso le banche dati, (escluse, evidentemente, quelle accessibili a chiunque) il potere-dovere, tecnicamente discrezionale, dell'ufficiale giudiziario di operare fra i beni rinvenuti la scelta di quelli da pignorare e/o comunque da indicare al creditore, per garantirne il credito, assumendo a parametro la compatibilità e i limiti dei dati trattati con lo scopo perseguito.

Sostanzialmente potrebbe risolversi in questa tutela, diversamente da quanto sembra prevedere la norma in commento (negli ambiti preclusi alla diretta acquisizione dei dati da parte del creditore), la riserva che la legge fa all'ufficiale giudiziario, organo pubblico, (e non mero intermediario delle istanze del creditore) di procedere alle "indagini patrimoniali".

La sproporzionata esposizione del patrimonio del debitore, in questa "area riservata", potrebbe concretizzare una violazione della disciplina in materia di trattamento dei dati personali (art. 11 D.lg 30/06/2003 n. 196), ove non sorretta da "ragioni di giustizia" che, secondo la Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, GU L 281 del 23.11.1995, vengono integrate dalla sussistenza di due principi cardine:

- **Principio della limitazione**, per cui i dati personali devono essere rilevati unicamente per finalità determinate, esplicite e legittime e successivamente trattati in modo non incompatibile con tali finalità.
- **Principio della proporzionalità**, per cui i dati devono essere adeguati, pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali vengono rilevati o successivamente trattati.

I segnalati profili confermano l'ufficiale giudiziario, organo di esecuzione, garante della legittimità dell'azione esecutiva, in posizione di doverosa equidistanza dagli interessi del creditore e del debitore.

Altro rischio è che, senza la previsione di un'autorità o organo nazionale cui venga riservato il potere di conoscere la consistenza patrimoniale e finanziaria di imprese o privati cittadini, si realizzi quello che già la Commissione europea ha indicato come possibilità di *information shopping selvaggio*, cioè quello *shopping* delle informazioni in violazione di ogni normativa sulla riservatezza dei dati sensibili sulla vita privata dei cittadini, capace di pregiudicare gli interessi economici e sociali di cittadini e imprese.

Anche in questa delicata materia chiediamo di seguire le orme di altri Stati, investendo sul sistema ufficiale giudiziario, quale organo competente a cooperare con autorità o organi di altri Stati, per

lo scambio di informazioni in materia di esecuzione e di espropriazione, pure ai fini della ricerca delle cose da sottoporre ad esecuzione.

Ciò creerebbe una particolare compatibilità con altri Stati membri in relazione alla discrezionalità tecnica, che viene rimessa all'ufficiale giudiziario, di determinare, in ragione del vincolo di scopo, e cioè della finalità da raggiungere e, quindi, dell'entità del credito da tutelare, la quantità di informazioni da dare, non esponendo l'intero patrimonio a fronte di una, talvolta, risibile richiesta esecutiva, almeno per quantità, di credito da tutelarsi.

Crediamo che ciò si realizzi solo a mezzo dell'ufficiale giudiziario che, come espressamente previsto dall'art. 517 c.p.c., è dotato della potestà di scegliere le cose da pignorare, evidentemente nel rispetto delle finalità di scopo perseguite che si identificano con quelle "ragioni di giustizia" che controbilanciano il diritto del creditore a vedere soddisfatto il proprio credito con la tutela della privacy del debitore.

Ci sembra, in conclusione, che, porsi nell'ottica di dover controbilanciare la tutela della privacy del debitore, assicurando la trasparenza della situazione patrimoniale del debitore e nel contempo il diritto del creditore di ottenere le giuste informazioni, intercetti uno dei possibili temi di questo convegno, perseguendo quella visione strategica che può fare del rischio un fattore critico di successo.

Se davvero ci crediamo, impegniamoci allora a fornire i necessari strumenti informatici agli Uffici Nep per assicurare una migliore funzionalità ed efficienza della gestione delle notificazioni e delle esecuzioni.

Grazie